# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3099-A 3100-A

# RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (FINANZE E TESORO)

SUI

# DISEGNI DI LEGGE

(RELATORE **FERRERI**)

**APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 18 dicembre 1952*** (*Stampati nn. 2436 e 2453*)

PRESENTATI DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO

**(PELLA)**

***Trasmessi dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 dicembre 1952***

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (secondo provvedimento)

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (terzo provvedimento)

***Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1953***

ONOREVOLI COLLEGHI. — I due disegni di legge che il Governo propone ora alla nostra approvazione dopo avere già ottenuto quella del Senato, si riferiscono entrambi a « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata », a quelli della spesa di varî Ministeri nonché ai bilanci di alcune Aziende autonome, tutti per l'esercizio finanziario 1951-52. Essi costituiscono il secondo e terzo provvedimento del genere e chiudono la serie dell'esercizio 1951-52, il primo essendo stato già da tempo approvato dal Parlamento.

La misura e l'importanza dei citati provvedimenti comunemente denominati « Note di variazioni » si comprende osservando che queste portano complessivamente una disponibilità finanziaria netta di lire 308.835,6 milioni; di tali disponibilità lire 76.222,1 milioni si riferiscono alla seconda « Nota » e lire 118.192,9 alla terza. Rammentando che il

totale delle entrate iscritte nello stato di previsione del Ministero del Tesoro ammontava, per l'esercizio 1951-52, a lire 1.488.298,9 milioni si rileva che la ricordata disponibilità netta delle tre « Note » rappresenta un aumento di più del 20 per cento sulla previsione iniziale dell'entrata.

È noto che la disponibilità della « Nota » è formata principalmente, ma non esclusivamente, da nuove entrate e dall'aggiornamento in aumento di entrate già iscritte nello stato di previsione. A determinare la disponibilità netta concorre, in diminuzione, la rettifica in meno di entrate inizialmente previste, come concorrono numerose rettifiche, in più o in meno, di molti capitoli della spesa di varî Ministeri.

| | | |
|---|---|---|
| Circa le variazioni in aumento delle entrate, la seconda « Nota » in oggetto, porta un incremento nelle entrate effettive tributarie per . | Milioni | 28.000.000 |
| nelle entrate effettive, extra-tributarie per . . | » | 12.404.500 |
| nelle entrate per movimento di capitali . . . | » | 27.606.100 |
| quindi un totale di aumento entrate per . . | Milioni | 68.010.600 |
| e la terza « Nota » porta un incremento nelle entrate effettive tributarie per . . . . . | Milioni | 63.447.700 |
| nelle entrate effettive extra tributarie per . . . | » | 21.337.900 |
| e nelle entrate per movimento di capitali per . | » | 39.822.300 |
| quindi un totale di aumento entrate per . . | Milioni | 124.607.900 |

Dall'esame analitico degli aumenti quale è riportato nella relazione del Ministro proponente al Senato, si rileva che durante l'esercizio la previsione di varî cespiti di entrata è assiduamente aggiornata per ottenere appunto il risultato di una nuova disponibilità finanziaria, in cui trovare la copertura prescritta per nuove spese recate da provvedimenti legislativi proposti dopo l'approvazione del preventivo. Difatti le relazioni portano l'elenco e l'indicazione dell'onere dei preannunciati disegni di legge, a favore dei quali resta in certo senso destinato in anticipo il provento reperito con la « Nota ».

Giova ripetere, onorevoli colleghi, quanto a questo proposito abbiamo altre volte osservato. Se è vero che con siffatto procedimento resta rispettato il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, è però anche vero che assorbendosi ogni miglioramento dell'entrata appena si accerta o soltanto si prevede, si agevola la dilatazione della spesa pubblica. I provvedimenti che finanziariamente si coprono con le disponibilità non sempre rappresentano spese *una tantum* e quando si tratta di spese ricorrenti il cui ingresso nel complesso della spesa statale è facilitato dalla reperita copertura per il primo anno, è evidente che esse causano un ingrossamento della pubblica spesa, che difficilmente potrà in seguito essere compressa.

Le indagini e le comparazioni che si possono istituire considerando le variazioni marginali in aumento o in diminuzione delle entrate tributarie, assumono particolare interesse.

Da esse si può in certo senso misurare il tasso d'incremento o di decremento dei vari tributi, rapportandoli specialmente a due fattori: l'applicazione di nuove leggi fiscali e l'incremento del reddito nazionale. Sotto questo aspetto le « Note di variazioni » assumono un significato economico e politico non sospettato da chi, basandosi sulla definizione data dalla vigente legge di contabilità del 1923, continuasse a ritenerli semplici strumenti di formale aggiornamento contabile. D'altra parte la ripetuta pratica di variare con « Note » l'iniziale previsione riduce la portata di tale previsione annuale, la quale è pur sempre quella che, racchiusa nel quadro organico e completo del bilancio di previsione, richiama l'attenzione del Paese ed un voto particolarmente importante delle due Camere.

Considerazioni di rilievo si possono pure fare circa le numerose variazioni in più o in meno dei capitoli di spesa dei vari Ministeri. La relazione della Commissione finanze e tesoro del Senato sui due disegni di legge in esame è intorno a questo argomento particolarmente diffusa e diligente, ricca d'istruttivi raffronti da cui ricava importanti deduzioni.

La vostra Commissione si permette di rimandare gli onorevoli colleghi che volessero approfondire tali punti a quella lodata relazione.

Le variazioni dei capitoli di spesa non si prestano, tutti e senz'altra considerazione, ad essere considerati come un allargamento della spesa stessa, specie per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente dallo

Stato. Bisognerà in tali variazioni separare quelle che sono un aggravio di spesa dovuta ad una più indulgente assegnazione di fondi, da quelle che sono recate da provvedimenti di legge le quali, emanate dopo l'approvazione del Bilancio preventivo, non possono non risolversi in una dilatazione della spesa stessa.

Contro l'osservazione che i capitoli di spesa vengono troppo facilmente variati in diminuzione, utilizzando le riduzioni per incrementarne altri, è stata fornita la spiegazione che tale riduzione è operata per legge perché la Ragioneria generale dello Stato vuol moderare la tendenza delle singole Amministrazioni ad impegnare prima della chiusura dell'esercizio tutto l'importo stanziato anziché mandare ad economia quanto può essere risparmiato.

Se da una parte si deve lodare tale vigilanza e tale freno, dall'altra non si può non lamentare che i responsabili delle singole Amministrazioni non sentano, per una malintesa difesa del proprio settore, di dover collaborare spontaneamente alla scrupolosa gestione del bilancio dello Stato, inteso nella sua unità.

* * *

Sarà opportuno che, a titolo di esemplificazione, si dia rilievo almeno a talune delle variazioni portate dalle due « Note ». Ciò servirà a dimostrare per altro verso quale sia l'importanza di questi documenti:

1°) È previsto nel secondo provvedimento una entrata per movimento di capitali per lire 27.600 milioni quale provento della vendita di merci fornite dalle Nazioni Unite. Tale entrata va a completare la copertura a due preannunciati disegni di legge con i quali si prevede di colmare il *deficit* dell'ammasso cereali per la campagna granaria 1950-51 in miliardi 19 di lire e quello della campagna granaria 1951-52 in altri 19 miliardi di lire. Tali somme, che hanno un peso notevole ed un significato particolare sono evidentemente suscettibili di commento di carattere economico e politico.

2°) Nel terzo provvedimento è prevista una nuova entrata per movimento di capitali per lire 36.670 milioni quale provento dell'emissione di titoli del debito pubblico 5 per cento costituenti l'indennità spettante ai proprietari di terreni espropriati a sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Eguale somma figura tra le uscite effettive di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È ora evidente che tale rappresentazione contabile sopprime ogni traccia del diritto, sia pur condizionato, che lo Stato, attraverso Enti delegati, conserva sui territori espropriati e consegnati agli aggiudicatari a' sensi della citata legge n. 230.

3°) Nei due provvedimenti al nostro esame sono veramente molti i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa che vengono modificati, in più ed in meno; e nel terzo provvedimento in perfetto pareggio. Ciò fa pensare ad una notevole elasticità ed approssimazione nelle somme previste per troppi dei capitoli citati.

* * *

Per le Aziende autonome si deve osservare che mentre per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è prevista un'ulteriore sovvenzione di lire 5.275 milioni per sanare il *deficit*, per le altre Aziende le variazioni sono tutte al pareggio: solo l'Azienda Monopolio banane prevede un versamento al Tesoro di 616.500 mila lire per avanzo.

Dalle sole variazioni finanziarie indicate da denominazioni generiche non è possibile stabilire se il patrimonio dell'Azienda abbia o pure no un incremento. È bene che ciò avvenga per irrobustire la compagine patrimoniale nell'interesse del servizio, almeno entro certi limiti. Il male nascerebbe se le disponibilità finanziarie inducessero a liberalità a favore dei dipendenti delle Aziende in disarmonia con il trattamento dei dipendenti dello Stato.

Onorevoli colleghi, rilevata ancora una volta la tipica importanza dei documenti esaminati, ripreso il concetto che la loro sistemazione organica nel complesso delle norme che reggono la contabilità dello Stato è urgente, indicati alla vostra attenzione, a titolo esemplificativo, qualche appostazione delle due « Note », vi invitiamo a voler onorare della vostra approvazione i due disegni di legge, come già fece l'altro ramo del Parlamento.

FERRERI, *Relatore*.

# DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## N. 3099

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

ART. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i capitoli seguenti:

*Ministero delle finanze:*

Capitolo n. 153-*bis*. — Devoluzione a favore dei Comuni, ecc.

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

Capitolo n. 110-*bis*. — Restituzione di somme erroneamente percette, ecc.

# DISEGNI DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

## N. 3099

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

All'elenco 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 153-*bis* « Devoluzione a favore dei Comuni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

Agli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52, concernenti i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevazioni dai fondi a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono rispettivamente aggiunti i sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione, per l'indicato esercizio finanziario:

*Elenco n. 1.*

Capitolo n. 134. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.
Capitolo n. 137. — Materiali, ecc.
Capitolo n. 143. — Servizio semaforico, ecc.
Capitolo n. 171. — Materiali di consumo, ecc.
Capitolo n. 201. — Servizio idrografico, ecc.

*Elenco n. 2.*

Capitolo n. 189. — Premi, ecc.
Capitolo n. 244. — Educazione fisica, ecc. per il carabiniere.
Capitolo n. 245. — Assistenza morale e benessere del carabiniere.
Capitolo n. 247. — Casermaggio per gli allievi, ecc.
Capitolo n. 249. — Spese per il servizio di sanità, ecc.
Capitolo n. 250. — Spese per il funzionamento delle scuole.
Capitolo n. 251. — Spese generali, ecc.
Capitolo n. 252. — Spese di ufficio, ecc.
Capitolo n. 253. — Spese per manutenzione, ecc.
Capitolo n. 254. — Servizi del Genio, ecc
Capitolo n. 257. — Combustibili, ecc.

ART. 6.

*Identico.*

Capitolo n. 258. — Trasporto di cose ed animali, ecc.
Capitolo n. 309. — Ufficiali dell'Arma, ecc.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951-52 le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto.

## N. 3100

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

ART. 3.

Nei bilanci dell'amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

ART. 7.

*Identico.*

## N. 3100

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*